

Giovanni Parise



## Il diritto canonico, «Ecclesiae omnino necessarius est». Per una lettura e una breve riflessione a partire da alcuni testi magisteriali di Papa Francesco

**N**ulla est charitas sine iustitia. Basterebbe forse meditare la veridicità di questa asserzione attribuita al Dottore Angelico per comprendere il senso, l'importanza e la portata della disciplina canonica nella vita della Chiesa. Si comprende la cittadinanza che il diritto canonico non solo può, ma anche deve avere nella Chiesa, contro quelle correnti di sospetto a matrice antigiusuridicista — che spesso radicano in una perniciosa visione positivista della scienza giuridica — che escluderebbero il diritto in Ecclesia<sup>1</sup>. Il giusto, difatti, è la base per vivere il vangelo di nostro Signore Gesù

<sup>1</sup> Cf. per l'argomento anche quanto scrivo in: G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, modifica e unione di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, EDUSC, Roma 2015, 132-133, specialmente la nota 89, con rimandi bibliografici e alle pagine 140-141, con la nota 104. A tale proposito ricordiamo quanto asserì Benedetto XVI: «La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all'altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso “donare” all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, o una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è inseparabile dalla carità, intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità» (BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 6, in *AAS* 101 [2009], 644). Sul senso e la necessità della disciplina canonica in Ecclesia, cf. anche: G. PARISE, *Sacerdos alter Christus. Lettura della disciplina canonica di cui ai cann. 916 e 1174 §1 sul celebrare solamente se “rite dispositus” e sulla recita “cotidie et integraliter” dell'Ufficio divino per un'esistenza sacerdotale santa ed un fruttuoso ministero sacro*, Solfanelli, Chieti 2017, nella Introduzione, specialmente alle pagine 16-17, con particolare apprezzamento delle note 3-8. In maniera concisa, ma chiara, completa ed efficace ha trattato la questione, dimostrando come — benché strumentale — il diritto sia necessario nella vita della Chiesa, per la sua peculiare configurazione che postula relazioni di giustizia, in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di diritto canonico*, EDSC, Roma 2018, 15-17. Comunque, già ai tempi di vivaci discussioni su questo fronte, rispose Paolo VI rammentando il ruolo e l'importanza della canonistica: PAOLO VI, *Discorso* (20 gennaio 1970), in *AAS* 53 (1970), 106-111. Offre interessanti spunti sul rapporto fra giustizia e misericordia, sottolineando come quest'ultima sia

Cristo, che è annuncio di salvezza gratuita ed amorosa da parte di Dio per l'uomo. È, quindi, un servizio strumentale quello che il diritto rende alla missione della Chiesa, ma non per questo secondario o trascurabile, costituendone — anzi — l'imprescindibile fondamento sul quale non si può non poggiare per compiere il *ministerium salutis* affidatoci dal Signore.

Papa Francesco ha ben espresso questi concetti cardine nel suo messaggio in occasione del XVI congresso internazionale della *Consociatio internationalis studio Iuris Canonici promovendo*, tenutosi a Roma nei primi giorni del mese di ottobre del 2017, per celebrare il centenario della codificazione piano-benedettina. In esso il Sommo Pontefice ha scritto:

La ricorrenza centenaria che quest'anno si celebra dev'essere anche occasione per guardare all'oggi e al domani, per riacquisire e approfondire il senso autentico del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove il dominio è della Parola e dei Sacramenti, mentre la norma giuridica ha un ruolo necessario, sì, ma di servizio. Così come è occasione propizia per riflettere su una genuina formazione giuridica nella Chiesa, che faccia comprendere, appunto, la pastoralità del diritto canonico, la sua strumentalità in ordine alla *salus animarum* (can. 1752 del Codice del 1983), la sua necessità per ossequio alla virtù della giustizia, che anche *in Ecclesia* dev'essere affermata e garantita<sup>2</sup>.

Quello del diritto canonico è un settore non sempre e non troppo stimato della vita della Chiesa, ma dobbiamo avere nel cuore e nella mente

falsa se non dà a ciascuno il suo e come — di contro — possa divenire potente motore di giustizia, configurandosi così come virtù, C.J. ERRÁZURIZ M., *La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*, in *Ius Ecclesiae* 29 (2017), specialmente 567-573.

<sup>2</sup> FRANCESCO, *Messaggio in occasione del XVI congresso internazionale della Consociatio internationalis studio Iuris Canonici promovendo* (30 settembre 2017), in *AAS* 109 (2017), 1026. Sul rapporto tra giustizia e misericordia-carità in Papa Francesco si veda anche il cenno che ne faccio in: G. PARISE, *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Tabula Fati, Chieti 2016, 14, specialmente alla nota 1 ove si citano la bolla *Misericordiae vultus*, per l'indizione del giubileo straordinario della misericordia e l'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (cf. *AL*, 311-312 in *AAS* 108 [2016], 439-440). Di vero interesse è pure l'agile pubblicazione di G. SCIACCA, *Pietas, misericordia, aequitas*, L.E.V., Città del Vaticano 2015. Utile al tema è pure lo studio di R.L. BURKE, *Canon Law in the Postconciliar period: the Magisterium of Pope Paul VI*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, a cura di ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, L.E.V., 2017, specialmente 255-268. Si vedano sul tema anche: C.J. ERRÁZURIZ M. – M.A. ORTIZ (a cura di), *Misericordia e Diritto nel matrimonio*, EDSC, Roma 2014; M.A. ORTIZ, *La misericordia, pienezza della giustizia*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, a cura di ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, LEV, Città del Vaticano 2017, 295-311, con ottimi suggerimenti bibliografici alla nota 2 di p. 295 e seguenti.

le parole del papa Benedetto XVI, che nella sua lettera ai seminaristi a conclusione dell'Anno Sacerdotale ebbe a dire:

Imparate anche a comprendere e — oso dire — ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell'amore<sup>3</sup>.

Certamente un altro apporto fondamentale che il diritto canonico rende alla Chiesa — come rammenta Papa Francesco nell'appena menzionato suo messaggio — è in ordine a una comprensione e applicazione più fedele del Concilio Vaticano II. San Giovanni Paolo II, difatti, promulgando nel 1983 il nuovo Codice di Diritto Canonico, sosteneva che esso rappresenta il grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico l'ecclesiologia conciliare<sup>4</sup>.

Sappiamo che colui che è giusto per eccellenza è il Signore Gesù. Non può, pertanto, darsi contraddizione fra la sua giustizia e la sua misericordiosa carità. Il grande canonista card. De Paolis amava parlare più di verità che di giustizia, quasi identificando le due realtà: difatti, nostro Signore stesso dice di essere anche la verità; e la giustizia — nella corretta visione realistica del diritto — consiste nel dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, secondo verità, cioè in un rapporto di perfetta corrispondenza con la realtà e, pertanto, collimante con la verità<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> BENEDETTO XVI, *Lettera ai seminaristi in occasione della conclusione dell'Anno Sacerdotale* (18 ottobre 2010), in *AAS* 102 (2010), 796.

<sup>4</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* (25 gennaio 1983), in *AAS* 75 (1983), VII-XIV. Nel già citato messaggio, Papa Francesco osserva a tale riguardo: «L'affermazione esprime il capovolgimento che, dopo il Concilio Vaticano II, ha segnato il passaggio da un'ecclesiologia modellata sul diritto canonico a un diritto canonico conformato all'ecclesiologia. Ma la stessa affermazione indica anche l'esigenza che il diritto canonico sia sempre conforme all'ecclesiologia conciliare e si faccia strumento docile ed efficace di traduzione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II nella vita quotidiana del popolo di Dio» (cf. FRANCESCO, *Messaggio in occasione del XVI congresso internazionale della Consociatio*, 1026).

<sup>5</sup> A tale riguardo ci piace citare quello che pare essere l'ultimo scritto scientifico pubblicato dal compianto Porporato poco prima della morte (in *Periodica*) e, poi, riportato in una versione definitiva apparsa postuma, che qui riferiamo. Scriveva De Paolis: «La fede si muove in un cammino di storia in cui protagonisti sono Dio e l'uomo. [...] Le verità della fede possono e forse a volte devono evolversi, ma non in contrasto e rottura con ciò che precede, ma in continuità. [...] Viene a ricordare a proposito in questo contesto il principio caro al cardinale Newman: mille difficoltà e dubbi non possono rendere dubbia una cosa certa. Bisogna amare e rispettare la Verità; cercarla ed impegnarsi ad accettarla. Solo chi ama e fa la verità viene alla luce (cf. *Gv* 3,21)» (V. DE PAOLIS, *Fede e matrimonio – foedus e sacramento. L'allocuzione del Papa Benedetto XVI alla Rota*

Il cardinale poteva così definire il compito del diritto *in vita Ecclesiae*:

La disciplina della Chiesa ha la sua sorgente nella sua teologia e nella sua spiritualità. L'ordinamento canonico infatti non è semplicemente la somma delle leggi che vanno prese per il loro valore normativo: [...] l'ordinamento canonico è anch'esso un luogo teologico per comprendere l'insegnamento della Chiesa. Di fatto il Legislatore nello stabilire una disciplina della Chiesa si ispira certamente alla sana teologia e si presume che ne faccia una corretta e precisa applicazione alla vita. Pertanto a partire proprio dalla disciplina si può e si deve risalire alla spiritualità e alla teologia che la ispira. La legge si può capire correttamente solo se si va ai principi ispiratori che l'hanno generata<sup>6</sup>.

Nella fedeltà al Signore Gesù Cristo non può pertanto darsi nessuna reale forma di carità che prescindendo dalla verità e dalla giustizia, che in lui coincidono<sup>7</sup>. Ecco il servizio che il diritto canonico è chiamato a rendere alla Chiesa.

44

Papa Francesco, rivolgendosi alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha avuto ulteriormente modo di ribadire tutta l'importanza del diritto canonico nella vita e per la vita della Chiesa. Le parole del Santo Padre sono chiare e inequivocabili, e una volta in più mostrano la fallacia del pensiero secondo il quale sussisterebbe un rapporto antitetico fra pastorale e diritto. Ebbene, il Sommo Pontefice così si è espresso:

È necessario riacquisire e approfondire il senso vero del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove la preminenza è della Parola di Dio e dei Sacramenti, mentre la norma giuridica ha un ruolo necessario, ma subordinato e al servizio della comunione. In questa linea è opportuno che il Dicastero aiuti a far riflettere su una genuina formazione giuridica nella Chiesa, che faccia comprendere la pastoralità del diritto canonico, la sua strumentalità in ordine alla *salus animarum* (can. 1752), la sua necessità per ossequio alla virtù della giusti-

*Romana del 26 gennaio 2013*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, a cura di ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, L.E.V., Città del Vaticano 2017, 293-294).

<sup>6</sup> V. DE PAOLIS, *L'Ordinamento canonico come luogo teologico per la comprensione del Sacerdote*, in *La Santissima Eucarestia nella fede e nel diritto della Chiesa*, a cura di B. LIMA, *La Santissima Eucarestia nella fede e nel diritto della Chiesa*, Aracne, Ariccia 2014, 90; cf. altresì V. DE PAOLIS, *La disciplina ecclesiale al servizio della comunione*, in *Comunione e disciplina ecclesiale*, a cura di ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, LEV, Città del Vaticano 1991, 15-47.

<sup>7</sup> Possiamo trovare un ulteriore chiarimento in P. PAROLIN, *Omelia nel trigesimo della morte del Card. Velasio De Paolis* (Basilica di S. Pietro in Vaticano, 10 ottobre 2017), in *Ius Missionale* 11 [2017], 16: «il diritto è strumento di giustizia e questa è presupposto dell'amore. Perché, se è vero che la carità va oltre la giustizia, essa tuttavia non può prescindere da questa».

zia, che sempre deve essere affermata e garantita. [...] Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta “efficacia” pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno. Noi vediamo oggi in questo contesto di guerra mondiale a pezzetti, vediamo come sempre c'è la mancanza del diritto, sempre. Le dittature nascono e crescono senza diritto. Nella Chiesa non può succedere questo<sup>8</sup>.

Eminente dottrina sottolinea come l'esigenza — pur nella sua strumentalità — del diritto nella Chiesa si fonda sulla missione della stessa<sup>9</sup>; tuttavia, va detto altresì che «il diritto della Chiesa, anche se nasce dalla missione ed è al servizio della missione, è anche un linguaggio umano e si inserisce in un contesto culturale umano. Esso è a servizio della missione da parte di una Chiesa che cammina nel tempo»<sup>10</sup>. Decisivo rimane sempre e primariamente il concetto di diritto che si assume: esso, infatti, non si identifica con la legge, che ne è invece la misura (sarebbe questa una visione positivista), poiché essa non conferisce i diritti, ma solamente li regola, misura e ordina<sup>11</sup>. Pertanto, è sempre imprescindibile partire da una visione realista del diritto; solo così si può comprendere il peculiare posto ch'esso riveste nella vita e nella missione della Chiesa. Il Cardinale De Paolis osservava

<sup>8</sup> FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* (21 febbraio 2020), in *AAS* 112 (2020), 296-297. Il compianto grande canonista Card. Velasio De Paolis ebbe a sottolineare che «il diritto canonico stenta a trovare una sua collocazione all'interno della Chiesa, particolarmente oggi. Le ragioni sono molteplici. Da una parte, una ragione è certamente la concezione positivista e quindi formalistica del diritto imperante oggi. Di fatto tale concezione è accettata in gran parte acriticamente all'interno della Chiesa e spesso da essa prende l'avvio anche il rifiuto del diritto nella stessa Chiesa. Da un'altra sponda la difficile collocazione del diritto nella Chiesa trova la sua radice in una tendenza spiritualistica disincarnata molto diffusa oggi; concezione che esalta la carità contro la giustizia; il carisma contro l'istituzione; lo Spirito e la profezia contro la Chiesa, l'istituzione e il sacerdozio ministeriale; la Chiesa della carità contro la Chiesa della giustizia. [...] Ciò che effettivamente sembra mancare oggi è una vera e seria filosofia e teologia del diritto, presupposti indispensabili per l'esatta comprensione del diritto e quindi anche del diritto della Chiesa» (V. DE PAOLIS, *L'attuazione della riforma del diritto penale canonico, in I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Giuffrè, Milano 2000, 669-670).

<sup>9</sup> Cf. V. DE PAOLIS, *Il diritto nella missione della Chiesa*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. I, a cura di L. SABBARESE, Urbana University Press, Roma 2020, 19.

<sup>10</sup> V. DE PAOLIS, *Il diritto nella missione*, 29.

<sup>11</sup> V. DE PAOLIS, *Il diritto nella missione*, 32.

acutamente che «senza il senso della giustizia si perde anche il senso della gratuità, della misericordia e della carità. [...] La mancanza del senso della giustizia e della esigenza della riparazione dell'ordine violato è dannosa sia all'individuo che alla comunità. Non può fiorire la carità là dove manca il senso della giustizia»<sup>12</sup>.

Prima di concludere, merita di essere citato un altro testo di Papa Francesco, nel quale il Santo Padre in maniera molto chiara ed efficace evidenzia come il diritto canonico sia assolutamente pastorale ed “evangelizzante”, promuovendo i diritti delle persone e avendo radice nei beni primari della Parola di Dio e dei Sacramenti, sicché ne appare evidente il legame con la *salus animarum*. Ancora una volta emerge in modo netto l'assoluto bisogno di intendere rettamente il diritto — contro un atteggiamento positivista e normativista — ed il suo fondamento e oggetto nel bene (giuridico). La chiave di volta e di partenza, in fondo, sta sempre in questo. Il Romano Pontefice, infatti, si è così espresso:

Possiamo chiederci: in che senso un corso di diritto è collegato con l'evangelizzazione? Siamo abituati a pensare che il diritto canonico e la missione di diffondere la Buona Notizia di Cristo siano due realtà separate. Invece è decisivo scoprire il nesso che le unisce all'interno dell'unica missione della Chiesa. Si potrebbe dire schematicamente: né diritto senza evangelizzazione, né evangelizzazione senza diritto. Infatti, il nucleo del diritto canonico riguarda i beni della comunione, anzitutto la Parola di Dio e i Sacramenti. Ogni persona e ogni comunità ha diritto — ha diritto — all'incontro con Cristo, e tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l'autenticità e la fecondità di questo diritto, cioè di tale incontro. Perciò la legge suprema è la salvezza delle anime, come afferma l'ultimo canone del Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 1752). Pertanto il diritto ecclesiale appare intimamente legato alla vita della Chiesa, come un suo aspetto necessario, quello della giustizia nel conservare e trasmettere i beni salvifici. In questo senso evangelizzare è l'impegno giuridico primordiale, sia dei Pastori sia di tutti i fedeli. È quello che fa la differenza, per esempio, tra i sacerdoti, tra un Pastore e un chierico di Stato. Il primo, il Pastore del popolo, va per evangelizzare e dà compimento a questo diritto primario; il chierico di Stato, una sorta di curato di corte, svolge una funzione ma non soddisfa il diritto che hanno i popoli di essere evangelizzati. Cari operatori del diritto nella Chiesa, probabilmente avete presenti le parole che Papa Benedetto XVI scrisse ai seminaristi. Diceva così: «Imparate anche a comprendere e — oso dire — ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di drit-

<sup>12</sup> V. DE PAOLIS, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitenze nell'ordinamento canonico*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano 2005, 207.

ti. Il diritto è condizione dell'amore» (*Lettera ai seminaristi*, 18 ottobre 2010, n. 5). Il vostro lavoro si occupa delle norme, dei processi e delle sanzioni, ma non deve mai perdere di vista i diritti, mettendo al centro del vostro operato le persone, che sono soggetti e "oggetti" del diritto. Questi diritti non sono pretese arbitrarie, bensì beni oggettivi, finalizzati alla salvezza, da riconoscere e tutelare, senza dimenticare il rispetto dei beni naturali all'interno della comunità ecclesiale. Voi, come cultori del diritto, avete una responsabilità particolare nel far risplendere la verità della giustizia nella vita delle Chiese particolari: questo compito è un grande contributo all'evangelizzazione. In questa prospettiva siete chiamati a conoscere e osservare fedelmente le norme canoniche, tenendo sempre presenti i beni che sono in gioco, com'è indispensabile per interpretare ed applicare con giustizia quelle norme. La missione del canonista non è un uso positivisticco dei canoni per cercare soluzioni di comodo ai problemi giuridici o tentare certi "equilibrismi". Così inteso, il suo agire si metterebbe al servizio di qualsiasi interesse, oppure cercherebbe di intrappolare la vita in rigidi schemi formalistici e burocratici che trascurano i veri diritti. Non bisogna dimenticare il principio più grande, quello dell'evangelizzazione: la realtà è superiore all'idea, il "concreto" della vita è superiore al formale, sempre; la realtà è superiore a qualsiasi idea, e questa realtà va servita con il diritto. La grandezza del vostro compito emerge da una visione in cui la normativa canonica, senza dimenticare l'equità del caso singolo, viene attuata mediante le virtù della prudenza giuridica che discernere il giusto concreto. Arrivare dall'universale all'universale concreto e al concreto: ecco una via di saggezza giudiziaria. Un giudizio o un aiuto giudiziario non si fanno con equilibri o squilibri, si fanno attraverso questa saggezza. Ci vuole scienza, ci vuole capacità di ascolto; soprattutto, fratelli e sorelle, ci vuole preghiera per giudicare bene. In tal modo non si trascurano né le comuni esigenze di bene comune inerenti alle leggi né le dovute formalità degli atti, ma tutto si colloca entro un vero ministero di giustizia<sup>13</sup>.

Sembra, dunque, logica conseguenza che, se si desidera realmente che nella Chiesa si viva la misericordia insegnataci e mostrataci dal Signore Gesù, debba esserci necessariamente una sollecitudine verso la giustizia, un inderogabile impegno ed un improcrastinabile investimento in detto campo, strumentale certamente, ma anche, per l'appunto, imprescindibile. Serva da salutare monito per una riflessione quanto ebbe a scrivere De Paolis mentre era Segretario della Segnatura Apostolica, la quale fra le sue competenze annovera, come noto, pure quella di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e sul funzionamento degli altri tribunali, il che rende le parole dell'Autore ancora più dense di significato. Egli così si

<sup>13</sup> FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso di formazione per gli Operatori del Diritto promosso dal Tribunale della Rota Romana* (18 febbraio 2023), in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/02/18/0142/00310.html> [18 febbraio 2023].

esprese: «la giustizia oggi è in una situazione di emergenza. I pastori ne devono prendere coscienza e devono ritenere questo settore della vita della Chiesa, spesso nel passato trascurato, come una responsabilità primaria e personale»<sup>14</sup>.

Il profeta Isaia afferma che «*opus iustitiae pax*» (Is 32, 17). In modo sublime ed immediato, questo versetto ben riassume l'importante concetto che Papa Francesco ha voluto esternare nell'appena sopra riferito suo discorso: senza giustizia, senza che sia garantita, promossa e tutelata la virtù che insegna a dare a ciascuno il suo, difatti, la pace, come anche la carità e la misericordia, sono impossibili, perché private della loro base necessaria. D'altra parte, proprio citando questo versetto scritturistico tratto dal profeta Isaia, Benedetto XVI, in maniera tanto efficace, ebbe modo di mettere in risalto come lo stesso giudizio contenzioso amministrativo sia espressione e strumento perché si realizzi e si tuteli, nella Chiesa, quell'ordine e quella giustizia che sono imprescindibili per la pace<sup>15</sup>.

Dunque, il diritto canonico si pone a servizio della Chiesa e, come rileva San Giovanni Paolo II, esso «*Ecclesiae omnino necessarius est*»<sup>16</sup>. Non possiamo dimenticare che «il diritto canonico è una scienza teologica, che non può prescindere dalla teologia e tanto meno trarre conclusioni normative da essa discordanti. Tuttavia non è teologia», sì che la conoscenza della teologia per il giurista è necessaria, e ciò ancor più per il fatto che l'ordinamento canonico include, oltre che leggi positive ecclesiastiche, anche leggi divine, sia naturali, che positive<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> V. DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 64 (2007), 375-376.

<sup>15</sup> BENEDETTO XVI, disc. ai partecipanti alla plenaria del Supremo Tribunale, 118: «Quando non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l'attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia. È quanto significa il noto principio: *Opus iustitiae pax*. Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l'Autorità ecclesiastica».

<sup>16</sup> GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*: «estremamente necessario alla Chiesa».

<sup>17</sup> V. DE PAOLIS, *Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il CIC*, in *Episcopato, Presbiterato, Diaconato. Teologia e diritto canonico*, a cura di E. CAPPELLINI, San Paolo, Cinisello Balsamo 1988, 75-76.



Il diritto canonico è a servizio di un aspetto della vita ecclesiale non secondario, se si ritiene, conformemente al magistero, che la giustizia (nel senso di dare a ciascuno il suo) è «un concetto fondamentale», che non si contrappone alla misericordia<sup>18</sup>, la quale invece ne è la pienezza, e che la Chiesa deve porsi, ed essere realmente, esempio nel mondo, ovvero uno *speculum iustitiae*<sup>19</sup>.

Quindi, sostenere che il diritto canonico abbia una funzione pastorale è assai appropriato e potrebbe essere erroneamente considerato un azzardo solo «se per pastorale si intende riferirsi ad un qualsiasi aggiustamento sganciato dal diritto, anzi dalla stessa dogmatica e dalla morale», mentre dobbiamo ritenere sia una realtà «se per pastorale si intende l'azione della Chiesa, innervata nella storia della salvezza, al cui inizio è posta l'incarnazione del Verbo nella storia degli uomini»<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia *Misericordiae vultus* (11 aprile 2015), n. 20 in *AAS* 107 [2015], 414: «Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra *giustizia e misericordia*. Non sono due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un'unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell'amore. La giustizia è un concetto fondamentale». FRANCESCO, esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 311, in *AAS* 108 [2016], 439: «È vero, per esempio, che la misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio».

<sup>19</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario* (17 febbraio 1979), in *AAS* 71 (1979), 423; ID., *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario* (18 gennaio 1990), in *AAS* 82 (1990), 926.

<sup>20</sup> D. MAMBERTI, «Le molteplici competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in favore della giustizia nella Chiesa», in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI – M.A. ORTIZ, EDUSC, Roma 2020, 23.